



Federazione Regionale USB Umbria

Previdenza complementare - TFR: ad ogni nuova assunzione il lavoratore, se ha precedentemente optato per il mantenimento del TFR presso il proprio datore di lavoro, dovrà ripetere la propria scelta.



Cagliari, 15/10/2007

I lavoratori che, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, hanno scelto di mantenere il loro TFR presso il datore di lavoro e desiderano effettuare tale scelta anche in relazione al nuovo rapporto di lavoro, dovranno comunicare tale scelta al nuovo datore di lavoro compilando il Modulo TFR2 entro e non oltre un semestre dalla loro nuova assunzione.

In mancanza di tale dichiarazione di volontà, si realizzeranno nei loro confronti gli effetti del tacito conferimento del TFR, e il silenzio del lavoratore verrà interpretato

come manifestazione tacita della volontà di aderire alla previdenza complementare.

E' questo il testo dell'avviso pubblicato sul sito [www.tfr.gov.it](http://www.tfr.gov.it).

**Al contrario delle prevalenti interpretazioni - da noi sempre ritenute fuorvianti - la scelta in merito alla destinazione del TFR non è unica nella vita, ma dovrà essere ripetuta, in occasione del nuovo rapporto di lavoro, da quei lavoratori che a suo tempo hanno optato per il mantenimento del proprio TFR presso il datore di lavoro.**

Ad ogni nuova assunzione per questi lavoratori scatterà il periodo semestrale del silenzio assenso, prima della scadenza del quale dovranno effettuare ex novo la propria scelta : in caso contrario il loro TFR verrà conferito ad una forma di previdenza negoziale o in sua assenza a Fondinps.

Ne consegue che, in fase di assunzione, il datore di lavoro non si dovrà limitare a prendere atto della scelta precedente del lavoratore, ma dovrà consegnargli il modulo TFR2 e farselo restituire compilato e firmato entro 6 mesi dalla data di assunzione. Inoltre, sarebbe opportuno per il datore di lavoro consegnare l'informativa ex art. 8 comma 8 del Dlgs n. 252/2005.